

**Regolamento
cantonale posteggi privati (Rcpp)**
(del 14 giugno 2005)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 31a della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990,

d e c r e t a :

Capitolo I

Disposizioni introduttive

Scopo

Art. 1 Scopo del Regolamento è determinare il numero di posteggi privati necessari in caso di nuove edificazioni, come pure di riattazioni importanti e di cambiamenti di destinazione che comportano un cambiamento sostanziale dei parametri di riferimento per il calcolo del fabbisogno dei posteggi.

Contenuti

Art. 2 Il Regolamento definisce il fabbisogno massimo di riferimento e i posteggi necessari per tutti gli edifici, ad eccezione di quelli a contenuto residenziale.

Campo d'applicazione territoriale

Art. 3 ¹Il Regolamento si applica ai Comuni situati in zone con problemi di traffico e di inquinamento che beneficiano di una buona offerta di trasporto pubblico, elencati nell'Allegato a questo Regolamento.

²Essi sono suddivisi in Categoria 1 e Categoria 2, a seconda dell'importanza dei problemi di traffico e ambiente e di un'applicazione geograficamente coerente del Regolamento.

Definizioni

Art. 4

a) Posteggi privati

Ai fini di questo Regolamento sono posteggi privati quelli al servizio di uno specifico edificio o impianto caratterizzato da contenuti definiti. Tali posteggi possono essere di uso esclusivo oppure di uso comune.

b) Fabbisogno massimo di riferimento

Il fabbisogno massimo di riferimento corrisponde al fabbisogno di posteggi di un edificio o di una zona, tenuto conto dei loro contenuti, se questi sono serviti unicamente dai trasporti individuali motorizzati.

c) Posteggi necessari

Il numero di posteggi necessari corrisponde all'offerta di posteggi da mettere a disposizione dell'utente tenuto conto dell'offerta di trasporto pubblico, come pure di condizioni locali particolari che ne possono imporre una limitazione. Esso è inferiore o uguale al fabbisogno massimo di riferimento.

Capitolo II

Determinazione del fabbisogno massimo di riferimento

Contenuti industriali e artigianali

Art. 5

Fabbisogno massimo di riferimento per contenuti industriali e artigianali

Destinazione dei posteggi	Fabbisogno massimo di riferimento
Ospiti - Clienti - Personale	1 posteggio/100 mq SUL oppure 0.6 posteggi/posto lavoro è determinante il criterio che conduce al fabbisogno più elevato

¹Il fabbisogno massimo di riferimento è stabilito in base alla superficie utile lorda (SUL) oppure

ai posti di lavoro se questi sono conosciuti. Per il calcolo svolto in base ai posti di lavoro è determinante la media di persone contemporaneamente presenti, nel computo delle quali vanno considerate tutte le particolarità del caso (addetti a tempo parziale, lavoro a turno, lavoro fuori sede, ...).

²Eventuali posteggi per veicoli di servizio e fornitori sono da prevedere separatamente secondo le reali necessità; l'uso di tali posteggi è da limitare allo scopo previsto tramite apposite demarcazioni.

³Per grandi stabilimenti con oltre 50 posti di lavoro, il fabbisogno di posteggi per il personale e per gli ospiti e/o clienti va stabilito in base ad approfondite valutazioni del singolo caso.

⁴I valori indicati nella tabella possono essere ridotti tenuto conto di quelle sinergie fra i diversi contenuti dell'edificazione che possono determinare una sovrapposizione d'uso dei posteggi da parte della clientela.

Contenuti amministrativi

Art. 6

Fabbisogno massimo di riferimento per contenuti amministrativi

Destinazione dei posteggi	Fabbisogno massimo di riferimento
Ospiti - Clienti - Personale	2.5 posteggi/100 mq SUL

I valori indicati nella tabella devono essere ridotti tenuto conto di quelle sinergie fra i diversi contenuti dell'edificazione che possono determinare una sovrapposizione d'uso dei posteggi da parte della clientela.

Contenuti commerciali

Art. 7

Fabbisogno massimo di riferimento per contenuti commerciali (vendita)

Tipo di superficie		Destinazione posteggi	Fabbisogno massimo di riferimento
Negozi singoli (SUL 500 mq)		Ospiti - Clienti - Personale	4 posteggi/100 mq SUL
Negozi singoli e piccoli centri commerciali (500 mq < SUL 5000 mq)	Generi alimentari	Ospiti - Clienti - Personale	8 posteggi/100 mq SUL
	Altri generi	Ospiti - Clienti - Personale	4 posteggi/100 mq SUL
Grandi negozi o centri commerciali (SUL > 5000 mq)		Ospiti - Clienti - Personale	Necessario studio specifico

¹Le superfici per contenuti commerciali vengono distinte in:

- superficie utile lorda 500 mq: negozi singoli
- 500 mq < superficie utile lorda 5000 mq: negozi di media/grande dimensione e piccoli centri commerciali
- superficie utile lorda > 5000 mq: grandi negozi o centri commerciali

²I valori indicati nella tabella vanno ridotti tenuto conto di quelle sinergie fra i diversi contenuti dell'edificazione che possono determinare una sovrapposizione d'uso dei posteggi da parte della clientela.

³Eventuali posteggi per veicoli di servizio e fornitori sono da prevedere separatamente secondo le reali necessità; l'uso di tali posteggi è da limitare allo scopo previsto tramite apposite demarcazioni.

Altri contenuti

Art. 8^[1] Per altri edifici del settore alberghiero e della ristorazione, stabilimenti per il tempo libero, edifici pubblici, attrezzature sportive e installazioni di trasporto turistiche fanno stato le disposizioni contenute nell'allegato della norma SN 640 281 dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS).

Capitolo III

Determinazione dei posteggi necessari

Qualità del servizio di trasporto pubblico

Art. 9 ¹Per la determinazione del numero di posteggi necessari occorre tener conto dei seguenti criteri:

- la categoria della fermata del trasporto pubblico
- il livello di qualità del servizio di trasporto pubblico.

²Le fermate del trasporto pubblico sono suddivise dalla Sezione della mobilità in categorie da I a V a seconda del tipo di trasporto pubblico che ne assicura il servizio e dell'intervallo tra una corsa e l'altra.^[2]

³Ai Comuni viene fornito l'elenco delle fermate di trasporto pubblico con le rispettive categorie.[3]

⁴La qualità del servizio di trasporto pubblico a disposizione di un determinato edificio o di una zona edificabile è classificata in livelli da A a D in base alla raggiungibilità della fermata e alla categoria della fermata da I a V secondo la seguente tabella.

⁵I Municipi, in collaborazione con la Sezione della mobilità, possono allestire un piano tecnico che suddivida il territorio comunale in settori a seconda del livello di qualità di trasporto pubblico. Il piano tecnico è allestito sulla base della seguente tabella, tenuto conto di un margine di apprezzamento, in particolare per consentire una suddivisione razionale e coerente del territorio.

Livello di qualità del servizio di trasporto pubblico

Categoria di fermata	Raggiungibilità della fermata (distanza in metri)			
	< 250 m	251-500 m	501-750 m	751-1000 m
I	livello A	livello A	livello B	livello C
II	livello A	livello B	livello C	livello D
III	livello B	livello C	livello D	- *)
IV	livello C	livello D	- *)	- *)
V	livello D	- *)	- *)	- *)

*) Qualità TP non sufficiente

Determinazione del numero di posteggi necessari

Art. 10 ¹Il numero di posteggi necessari risulta applicando i valori percentuali della tabella seguente al fabbisogno massimo di riferimento.

Posteggi necessari in % rispetto al fabbisogno massimo di riferimento

Comune Categoria 1

Livello di qualità del servizio di trasporto pubblico	Posteggi necessari / fabbisogno max riferimento %
livello A	40
livello B	50
livello C	60
livello D	70
Qualità TP non sufficiente	100

Comune Categoria 2

Livello di qualità del servizio trasporto pubblico	Posteggi necessari / fabbisogno max riferimento %	
	min	max
livello A	40	50
livello B	50	60
livello C	60	80
livello D	70	100
Qualità TP non sufficiente	100	100

²Resta riservata la competenza del Comune di adottare norme più restrittive volte alla tutela del paesaggio, del patrimonio architettonico o di altre esigenze specifiche.

Situazioni conflittuali

Art. 11 Nei casi in cui la formazione di parcheggi crea situazioni di conflitto perché:

- è superata la capacità delle strade di accesso con congestione della rete stradale,
- sono superati i valori di immissione delle ordinanze sulla protezione dell'aria e sulla protezione contro il rumore,
- si creano situazioni di pericolo, oppure
- sono presenti siti o monumenti definiti degni di protezione da un elenco ufficiale del Cantone o della Confederazione,

fanno stato le riduzioni e le condizioni stabilite dalle rispettive leggi applicabili, dalle ordinanze sulla protezione dell'ambiente, dalle norme VSS in materia e da altre disposizioni amministrative di polizia.

Realizzazione di posteggi indipendenti da edifici o impianti e uso comune

Art. 12 ¹Possono essere autorizzati solo posteggi al servizio di edifici o impianti. L'autorizzazione deve essere soggetta a condizione risolutiva nella licenza edilizia.

²Deve essere verificata la possibilità di utilizzare altri posteggi già esistenti nelle immediate vicinanze, come pure la possibilità di un'utilizzazione comune di posteggi da parte di clienti di attività diverse o impianti vicini.

Capitolo IV **Disposizioni finali**

Entrata in vigore

Art. 13 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 01.01.2006.

Allegato

Categoria 1	Categoria 2
-------------	-------------

Categoria 1	Categoria 2
Distretto di Mendrisio Balerna Chiasso Coldrerio Mendrisio Morbio Inferiore	Distretto di Mendrisio Capolago Genestrerio Ligornetto Maroggia Melano Novazzano Rancate Riva San Vitale Stabio Vacallo
Distretto di Lugano Agnò Bioggio Cadempino Canobbio Caslano Collina d'Oro Grancia Lamone Lugano Magliaso Manno Massagno Muzzano Paradiso Ponte Tresa Porza Pura Savosa Sorengo Vezia	Distretto di Lugano Barbengo Bedano Carabbia Comano Cureglia Gravesano Melide Mezzovico-Vira Rivera Sikirino Torricella-Taverne
Distretto di Locarno Contone Locarno Losone Magadino Minusio Muralto Tenero-Contra	Distretto di Locarno Ascona Brione s/Minusio Brissago Cugnasco Gerra Verzasca Gordola Lavertezzo Orselina Ronco s/Ascona
Distretto di Bellinzona Arbedo-Castione Bellinzona Cadenazzo Camorino Giubiasco S.Antonino	Distretto di Bellinzona Gudo Monte Carasso Sementina
	Distretto della Riviera Biasca Claro Cresciano Osogna

-
- [1] Art. modificato dal R 13.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 212.
[2] Elenco v. F.U. no. 101/2005 del 20.12.2005 pag. 8427.
[3] Elenco v. F.U. no. 101/2005 del 20.12.2005 pag. 8427.